



Organi di Giustizia

GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 15/14

Dec. n. 35/14

Il giorno 20 novembre 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano
70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

LAURIA Antonio, nato a Siracusa l'11.5.1963 e residente in Grosseto alla via Colombo n. 23, tesserato e licenziato 2014 col M.C. "FOLLONICA", con tessera n. 14090095 e licenza over 21 Supermotard n. C01103;

incolpato di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto in data 1° maggio 2014, alle ore 17.13 circa, presso il piazzale del IX Expo Motori di Pontedera, nel corso della 2° prova di campionato toscano Supermotard, dopo la bandiera a scacchi della 2° finale SI

AMA, colpiva con un calcio la ruota anteriore della moto del conduttore GAZZARRI Fabio, facendo cadere moto e conduttore a terra; dopodiché mentre lo stesso era ancora al suolo, lo colpiva con calci e pugni».

Svolgimento del processo

1. Con atto ex art. 75 R.d.G. del 15 luglio 2014, il Procuratore Federale disponeva il deferimento del signor Antonio LAURIA innanzi al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 92 R.d.G. del 21 luglio 2014, questo Giudice disponeva la citazione del deferito per l'udienza del 15 settembre 2014, alle ore 10.00; tale decreto veniva, quindi, ad egli notificato, con allegato il citato atto di deferimento.

2. All'udienza del 15 settembre 2014, il Giudice, nel constatare l'assenza del deferito, rilevava che la notificazione - tramite lettera raccomandata - del decreto di fissazione di udienza non poteva considerarsi come avvenuta, stante la mancanza della prova della effettiva consegna al deferito stesso del plico postale contenente la predetta citazione. Il medesimo Giudice, allora, rinviava il processo alla udienza del 28 ottobre 2014, disponendo, nel contempo, la rinnovazione della citazione a giudizio.

3. All'udienza del 28 ottobre 2014, così come innanzi fissata, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione degli atti citati, constatava l'assenza del deferito, il quale aveva fatto pervenire, a mezzo posta elettronica, certificazione medica attestante l'impedimento a comparire alla citata udienza, che, attesa la legittimità del predetto impedimento (in ordine al quale il P.F. nulla osservava), veniva, all'uopo, rinviata ai sensi dell'art. 96.3 R.d.G., alla data del 20 novembre 2014, ore 10.00.

4. All'udienza del 20 novembre 2014, il Giudice, verificava nuovamente la regolarità della notificazione e constatava, comunque, la presenza del deferito LAURIA. Pertanto, dichiarato aperto il dibattimento, in ottemperanza all'art.

98.2 R.d.G., il G.U.F. avvertiva il deferito medesimo della facoltà di rendere le dichiarazioni ritenute opportune in ogni stato del dibattimento stesso.

Il deferito dichiarava di volersi avvalere di tale facoltà e, quindi, esponeva, innanzitutto, di aver voluto presenziare alla udienza per risolvere bonariamente la questione e per esporre la propria versione dei fatti, i quali, a suo stesso dire, non si erano svolti secondo le modalità riportate nel capo di incolpazione.

Invero, il deferito LAURIA precisava che quanto verbalizzato dagli Ufficiali F.M.I. negli atti di gara non era da considerarsi esatto, in quanto i Commissari preposti alla gara di Supermotard del 1° maggio 2014, svoltasi a Pontedera, cui egli aveva partecipato, non erano stati ben coadiuvati dai relativi collaboratori nell'accertamento di quanto accaduto. La riprova di tale ultima circostanza, sempre secondo la prospettazione del deferito, era data dal fatto che lui stesso aveva consegnato una lettera al C.d.G., da lui controfirmata, ma mai allegata agli atti. Il LAURIA, allora, aggiungeva, di aver subito, durante la gara citata, un fatto molto ingiusto, poiché il pilota Gazzarri lo aveva volontariamente speronato nel malcelato tentativo di sorpassarlo. Ciò posto, il deferito si dichiarava dispiaciuto per l'increscioso episodio che, suo malgrado, lo aveva visto coinvolto, nonché di voler assumere su di sé ogni relativa responsabilità; chiedeva, quindi, che di tanto venisse tenuto conto ai fini della irroganda sanzione.

5. Udite le dichiarazioni del LAURIA, il Procuratore Federale chiedeva acquisirsi gli atti contenuti nel suo fascicolo a quello del dibattimento. Disposta la acquisizione dei predetti atti, secondo il disposto dell'art. 99.1 R.d.G., il medesimo P.F., esaurita la discussione, ritenendo integrata la condotta contenuta nel capo di incolpazione da parte del deferito, chiedeva applicarsi al medesimo la sanzione inibitoria di 5 mesi di ritiro della licenza.

6. All'esito dell'udienza, il Giudice, sentito il deferito ed il Procuratore Federale, dichiarava chiuso il dibattimento e, letti, altresì, gli atti, dava lettura

del dispositivo, riservando, ai sensi dell'art. 107, comma 4, R.d.G., il deposito della motivazione.

Motivazione

I. La responsabilità del deferito risulta provata dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso dell'udienza dibattimentale. La condotta dallo stesso posta in essere, invero, corrisponde, certo, a quanto contestatogli nel capo di incolpazione, anche se, e ne va dato atto, la medesima condotta ha assunto dei connotati diversi a seguito delle dichiarazioni che il LAURIA ha reso in dibattimento. Il deferito, infatti, già destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare, non ha negato quanto avvenuto in occasione della gara di Pontedera del 1° maggio 2014, ma, anzi, si è mostrato particolarmente dispiaciuto per l'accaduto, anche a causa del fatto ingiusto che, in tale occasione, ha ritenuto di aver subito. Come innanzi anticipato, infatti, il deferito stesso ha dichiarato di essere stato "speronato" dal pilota Gazzarri nel corso di un tentativo di sorpasso durante la gara, sostenendo che di tale episodio non ne era stato dato atto nei rapporti di gara, nonostante egli stesso avesse consegnato al preposto D.d.G. uno scritto di suo pugno, contenente quanto sin qui detto. In effetti, di tanto non vi è traccia nei citati rapporti di gara, trasmessi, unitamente alla proposta di sanzione, alla Procura Federale in data 5.5.2014: da quanto riportato negli atti ufficiali di gara, quindi, emergeva un comportamento grave e scorretto da parte del deferito LAURIA, salvo, poi, riscontrare quanto dallo stesso affermato in sede dibattimentale nello scritto di suo pugno inoltrato alla Procura Federale dal D.d.G. Tavaroli solo in data 11.5.2014. Stando così le cose e in virtù dell'atteggiamento collaborativo mostrato dal deferito LAURIA alla udienza del 20.11.2014, non vi è motivo di dubitare delle sue dichiarazioni: il solo fatto che lo scritto a sua stessa firma non sia stato allegato agli atti ufficiali della gara Supermotard di Pontedera e che, anzi, esso sia pervenuto

presso gli Uffici F.M.I. dopo il provvedimento di sospensione cautelare, depone, appunto, a favore del deferito e delle giustificazioni che il medesimo ha posto a sua discolta in sede processuale. Un tale stato di cose si atpeggia ad elemento da tenere nella debita considerazione ai fini della valutazione complessiva dell'illecito sportivo di cui il medesimo deferito è da ritenersi, comunque, responsabile. Del resto, come evidenziato, il LAURIA non ha mai voluto sottrarsi alle proprie responsabilità, mostrando, anzi, un atteggiamento particolarmente collaborativo e leale nel corso del processo.

II. Come si è, quindi, avuto modo di acclarare, la condotta perpetrata dal deferito ha rilevanza disciplinare per la evidente violazione dell'art. 1 R.d.G., e, come tale, la stessa va sanzionata, seppure in maniera più lieve rispetto alla richiesta avanzata dal Procuratore Federale, pari a 5 mesi di ritiro della licenza. È, infatti, corretta la interpretazione della accusa in ordine alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 45 R.d.G., ma, in virtù di quanto rilevato nel paragrafo precedente, appare ragionevole applicare al predetto LAURIA la sanzione inibitoria del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., per un periodo di mesi 3 e giorni 15. Tale sanzione è stata calcolata tenendo, appunto, in considerazione la attenuante di cui all'art. 45.1, lettera "a)" R.d.G., pienamente concedibile al deferito, per i motivi sin qui esposti.

Ciò posto, in considerazione del periodo di sospensione cautelare già sofferto dal deferito LAURIA, il momento di fine pena corrisponde alla data del 4 gennaio 2015.

P. Q. M.

Il G.U.F., letti gli artt. 1, 29, 45, 46 e 107 del R.d.G., dichiara:


LAURIA Antonio, nato a Siracusa l'11.5.1963 e residente in Grosseto alla via Colombo n. 23, tesserato e licenziato 2014 col M.C. "FOLLONICA", con tessera n. 14090095 e licenza over 21 Supermotard n. C01103;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della licenza per mesi 3 e giorni 15, da cui va detratto il periodo di sospensione cautelare presofferto, con fine pena il 4 gennaio 2015.

Depositata il 6 marzo 2015

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Lauria Antonio;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Toscana;
- Ufficio Stampa F.M.I.

I dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri scopi è tutelato dalla vigente normativa.